



*Comune di Montalto di Castro*  
*Provincia di Viterbo*

REGOLAMENTO PER  
L'ACCERTAMENTO E  
LA RISCOSSIONE  
DELLE ENTRATE

---

## Art. 1

### **OGGETTO**

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.12.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

# TITOLO I

## ENTRATE COMUNALI

### ART. 2

#### **INDIVIDUAZIONE**

Le entrate comunali sono costituite da :

- entrate tributarie
- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni di uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

### ART. 3

#### **REGOLAMENTI SPECIFICI**

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

## ART. 4

### **DETERMINAZIONE CANONI, PREZZI, TARIFFE**

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

## ART. 5

### **AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente comma 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con

specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al D.Lgs.4-12-1997 n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune. L'esecuzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Il presente comma non si applica alla tariffa rifiuti.

## TITOLO II

### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### ART. 6

##### **SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE**

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.
2. La responsabilità della gestione delle entrate extratributarie è attribuita, mediante il PEG ai funzionari responsabili dei servizi generati dalle singole risorse di entrata.
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli art. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

#### ART. 7

##### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;

- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
  - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15-12-97 n. 446 e ai concessionari di cui al DPR 28-1-88 n. 43.
2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi si osservano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26-2-99 n. 46.
  3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Servizio finanziario.

## ART. 8

### **ATTIVITÀ DI RISCONTRO**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. La Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi, determinati ai sensi dell'art. 3, comma 57 della legge 662/96;
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

4. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

## ART. 9

### **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA**

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## ART. 10

### **AUTOTUTELA**

Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

1. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato, mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.



2. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
  - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
  - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
3. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni bimestre (o semestre o anno).

## ART. 11

### **RAPPRESENTANZA DELL'ENTE IN GIUDIZIO**

#### **CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

## ART. 12

SOSTITUITO  
ANNO 2017

### **DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 26.2.1999 n. 46, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - durata massima: ventiquattro mesi;
  - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

## ART. 13

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

E' applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs: 19-6-1997 n. 218.

## ART. 14

### **SANZIONI**

Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi – salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

## TITOLO III

### RISCOSSIONE COATTIVA

#### ART. 15

#### FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 26-2-99 n. 46, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639. (ingiunzione). La firma degli atti è attribuita al funzionario responsabile.

#### ART. 16

#### PROCEDURE

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

## ART. 17

### **ABBANDONO DEL CREDITO**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 30.000 complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

## ART. 18

### **VIGENZA**

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000.

\*\*\*\*\*



**COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO**  
(Provincia di Viterbo)

Spedita al CO.RE.CO. il ..... - 3 GEN 2000 ..... , prot. n. ..... 2 .....

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**n. 73 del 29.12.1999**

**OGGETTO:** Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate - Approvazione -

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21.10 nella sala "Regina Pacis" del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		P.	A.			P.	A.
SACCONI	Roberto	si		MINNETTI	Alfredo	si	
BERRETTI	Gloria	si		ORLANDI	Roberto	si	
BURLINI	Antonio	si		PAOLETTI	Aldo	si	
CARAI	Salvatore	si		PERA	Liseno	si	
CASALI	Angelo	si		PETRONIO	Gianni	si	
CORBELLI	Bruno	si		RENZI	Vittorio	si	
CORBO	Romano		si	SAITTO	Gabriele	si	
LA MONICA	Marco	si		VIOLA	Francesco	si	
LUPIDI	Mario	si					

**PRESENTI n. 16      ASSENTI n. 1**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sacconi Roberto, Sindaco.

Assiste il Segretario comunale, Dott. Peluso Antonio.

E' presente il Sig. Miliucci Gabriele, designato a norma dell'art. 46 dello Statuto quale verbalizzante.

La seduta è pubblica.



*Comune di Montalto di Castro  
Provincia di Viterbo*

Presenti: 16  
Assenti: 1 (Corbo)

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE –  
APPROVAZIONE

Relaziona il Sindaco

quindi

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 142/90;

Visto il D.Lgs 77/95;

Visto il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.97 n. 446 concernente la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate;

Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione del regolamento per la disciplina delle proprie entrate;

Visti i pareri favorevoli del servizio interessato e del responsabile dei servizi di ragioneria, in ordine rispettivamente alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 comma I della legge n. 142/90;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano,

### DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 18 articoli

- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore il 1.1.2000.
- 3) di inviare copia del presente regolamento alla Direzione regionale delle Entrate per il Lazio secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 118/E del 26.5.99

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il

### CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano,

### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, terzo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142



IL VERBALIZZANTE  
F.to MILIUCCI Gabriele

IL PRESIDENTE  
F.to SACCONI Roberto

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to Dott. PELUSO Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi - 3 GEN 2000 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18 GEN 2000 ai sensi dell'art. 47, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

N. \_\_\_\_\_ Consiglieri su n. \_\_\_\_\_ assegnati all'Ente hanno richiesto con atto scritto e motivato pervenuto il \_\_\_\_\_ prof. n. \_\_\_\_\_ di sottoporre a controllo di legittimità questa deliberazione, nei limiti delle illegittimità dagli stessi denunciate.

Copia della deliberazione e della richiesta sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al:

Comitato Regionale di Controllo,

Difensore civico dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to CUCCHIARI Orestina

Il Comitato Regionale di Controllo  Il Difensore civico dell'Ente  
con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha comunicato che questa deliberazione:

non presenta vizi di legittimità ed è pertanto esecutiva

è illegittima per cui ha invitato ad eliminare i vizi riscontrati

Il Consiglio dell'Ente con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha:

provveduto ad eliminare i vizi di legittimità riscontrati nella presente deliberazione

confermato la presente deliberazione nel testo originario, senza modifiche, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Certifico pertanto che la presente deliberazione ha acquistato definitiva efficacia ai sensi dell'art. 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to Dott. PELUSO Antonio

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo.

Addi - 3 GEN 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PER QUANTO DI COMPETENZA

Seduta del 7. 01 2000 ore 10 00

Prot. n. 8

PINTOS